

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Informativa per il versamento dell'ACCONTO TASI del 16/10/2014

Entro il 16 ottobre 2014, va pagato l'acconto della TASI, corrispondente al 50% del dovuto sull'intero anno. Il saldo sarà dovuto entro il 16/12/2014.

Si evidenziano le aliquote stabilite da Consiglio Comunale con atto n.32-2014, per l'anno 2014:

<i>categoria</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale, assimilate per legge e relative pertinenze	2,50 x 1.000	<i>Non presenti</i>
Fabbricati rurali strumentali	1,00 x 1.000	'---
Altri immobili	<i>Azzerata</i>	'---
Aree fabbricabili	<i>Azzerata</i>	'---

- **Concetto di abitazione principale** – E' da considerarsi abitazione principale quell'immobile "iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze possono essere applicate ad un solo immobile per nucleo familiare e tale assunto risulta valido anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
- **Pertinenze** – Rientrano nella categoria delle pertinenze quegli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
In presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 occorrerà presentare la dichiarazione TASI per segnalare l'immobile che è stato considerato pertinenza dell'abitazione principale.
- **Immobili assimilati all'abitazione principale** – Il regime previsto per le abitazioni principali deve essere applicato anche alle abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Tali abitazioni, infatti, sono escluse dalla tassazione IMU ma soggette alla TASI.
- **Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale comprendono:**
 - le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi sociali;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a scioglimento civile del matrimonio;
 - un'unica unità immobiliare di proprietà dei prefetti o del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco (per tale unità immobiliare non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica).

Inoltre, il Comune di Noceto ha assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che si trovino in ricovero permanente presso una struttura sanitaria e abbiano stabilito in tale struttura la propria residenza;

Sono assimilati *ex lege* all'abitazione principale anche i fabbricati di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, i quali tuttavia sono soggetti sia alla TASI sia a tassazione IMU (con applicazione dell'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune, compresa la detrazione).

Abitazioni principali di lusso – Immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Per tali immobili la tassazione prevede:

- versamento IMU con aliquota comunale del 3,50 x 1.000 e detrazione base di €.200;
- versamento TASI con aliquota comunale del 2,50 x 1.000 prevista le abitazioni principale.

Per i **fabbricati rurali strumentali** ove non vi è coincidenza tra proprietario ed utilizzatore, in base alla delibera di C.C. n.32-2014, la ripartizione del dovuto è la seguente:

proprietario	70%
Affittuario, comodatario, detentore / utilizzatore	30%

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.noceto.pr.it.